



COMUNE DI PRESEZZO (BG)

Centr: 035/464611 – Fax 035/464699
Email: protocollo@comune.presezzo.bg.it
PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it
Sito WEB: www.comune.presezzo.bg.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 18/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) E MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.

L'anno **2021**, il giorno **diciotto** del mese di **Giugno** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Funzione	Presente	Assente
ALESSIO PAOLO	Sindaco	SI	
ARZUFFI LUCA	Consigliere	SI	
MEDINI VALENTINA BEATRICE	Consigliere	SI	
TIRABOSCHI LUCA	Consigliere		SI
TOGNI ILARIO	Consigliere		SI
PIROLA LICIA	Consigliere	SI	
BETTINELLI GIANLUCA	Consigliere	SI	
BONAITA MARCO	Consigliere	SI	
ANDREONI CARLANDREA	Consigliere	SI	
FRISCHEMEYER JAN	Consigliere	SI	
BERTOLETTI ALBERTO	Consigliere	SI	
SARADINI DANIELE	Consigliere		SI
OCCHIOCHIUSO MICHELE	Consigliere	SI	

Presenti: 10 Assenti: 3

Partecipa alla seduta **Il Segretario Comunale** MANFREDA DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA, incaricato della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **il Sindaco** ALESSIO PAOLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) E MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.

Illustra l'argomento posto all'ordine del giorno l'Assessore al Bilancio Dott.ssa Licia PIROLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art.1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa rifiuti (TA.RI);

VISTO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/07/2014, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32 del 04/09/2014, n. 16 del 11/05/2015, n. 12 del 28/04/2016, n. 38 del 19/11/2019 che, nella parte quarta dispone la *"Disciplina del tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI"*;

CONSIDERATO che, con l'abrogazione dell'IMU (Imposta Municipale Unica) e della TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) della IUC ad opera della citata Legge n. 160/2019, si ritiene opportuno scindere la norma regolamentare della TA.RI dal Regolamento IUC superato dall'evoluzione normativa;

RITENUTO approvare, con la presente deliberazione, un nuovo regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) in linea con la normativa vigente in materia e dare contestualmente atto che il precedente Regolamento IUC, comprendente la componente TARI, approvato con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2014, è abrogato;

VISTO l'allegato schema del *"Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TA.RI."*, composto da n. 43 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ESAMINATO, altresì, il *Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/05/2018;

VISTI i diversi interventi legislativi che introducono notevoli modifiche alla normativa vigente in materia di Tassa Rifiuti ed in particolare:

- il D. Lgs. n. 116 del 03/09/2020, art. 1, commi 9 e 10, e art. 3, comma 12, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che ha modificato gli articoli 183 e 184 e 238 del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), intervenendo in particolare sulla definizione e classificazione di rifiuto urbano e speciale, con conseguente preclusione ai Comuni del potere di *assimilazione* dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, e introducendo per le utenze non domestiche la possibilità di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani;
- l'art.1, commi 816-847, della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) di istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone mercatale, stabilisce che per le occupazioni di aree e spazi pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, a carattere ricorrente o cadenza settimanale, non trova più applicazione la TARI giornaliera;
- l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, introdotta dall'articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodata d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da

soggetti non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

RAVVISATA pertanto la necessità di adeguare il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai citati interventi normativi in materia di assimilazione, come da *“Allegato A – Modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”*, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- l'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* che testualmente così dispone: *“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 (i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici n.d.r.), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”*;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41 *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, in Legge 21 maggio 2021, n. 69, che fissa al 1° gennaio 2022 il termine per l'applicazione della disciplina di cui al punto precedente, fissando al 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale facoltà, ad eccezione dell'anno in corso in cui rimane fermo il termine del 31 maggio;

RITENUTO opportuno, solo per l'anno 2021, posticipare al 31 luglio il termine di cui al punto precedente al fine di permettere alle utenze non domestiche interessate di prendere visione della disciplina introdotta con il nuovo Regolamento per la disciplina della TA.RI;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo decreto dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

VISTI l'art. 30, co. 4 del D.L. 41/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 e l'art. 3, co. 2, del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;

PRESO ATTO della disposizione prevista dall'articolo 30, co. 5 del D.L. 41/2021, che stabilisce: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

VISTO l'art. 13, comma 15 del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico*

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360” e comma 15- bis “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto negli allegati Regolamenti, si rinvia alle norme legislative vigenti regolanti la TARI e allo “Statuto dei Diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO l'allegato parere rilasciato in data 14/06/2021 dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che gli schemi in parola sono stati sottoposti all'esame della Commissione Statuto-Regolamenti-Bilancio nella seduta del 08/06/2021;

ATTESA la propria competenza così come previsto dall'art. 42 - comma 2 – lett. a) ed f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;

CON voti favorevoli **unanimi** contrari **nessuno**, astenuti **nessuno**, espressi nelle forme di legge dai **n. 10** consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per i presupposti e le motivazioni espressi in narrativa, il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TA.RI.” che, composto da n. 43 articoli, viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, conseguentemente, si intende abrogato, relativamente alla componente TA.RI., il precedente *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*, approvato con deliberazione consiliare n. 20/2014;
3. di stabilire che il nuovo *Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TA.RI.* abbia effetto dal 1° gennaio 2021, ferme restando le disposizioni contenute nel precedente regolamento IUC in vigore fino al 31/12/2020;
4. di approvare, altresì, le modifiche e le integrazioni al “Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, precedentemente approvato con

deliberazione consiliare n. 20/2018, come risultanti dall' *"Allegato A – Modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati"*, accluso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

5. di stabilire che le modifiche e le integrazioni di cui al punto precedente abbiano effetto dal 1° gennaio 2021;
6. di dare atto che, con le modifiche e le integrazioni appena approvate, il *"Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani"* risulta ora nel testo che, composto da n. 6 Titoli, viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, co. 15, del D.L. 201/2011.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per l'attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli **unanimi**, contrari **nessuno**, astenuti **nessuno**, espressi nelle forme di legge dai **n. 10** consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
ALESSIO PAOLO

Il Segretario Comunale
MANFREDA DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al _____.

Si certifica che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA il _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sempre che non intervengano denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Presezzo,

Il Responsabile Settore Affari Generali
MANUELA MENGHINI
